

apposita Commissione che li sta esaminando, e nel termine di tempo e nei modi stabiliti dal decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1050, ne darà comunicazione al Parlamento.

« *Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
« SFORZA ».

Alessandri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, secondò le disposizioni vigenti, il soldato Giovanni Zaghi, della classe 1898, dal 21° reggimento artiglieria di campagna; 2ª compagnia treno, Piacenza, rimasto figlio unico, in conseguenza della morte per malattia, del terzo fratello e della perdita in guerra del primo (Zaghi Martino, soldato 613ª compagnia mitragliatrici « Fiat » disperso in zona di guerra il 16-17 giugno 1918) non abbia diritto di passaggio alla 2ª o 3ª categoria ed in caso affermativo quali pratiche debban fare il padre, più conclusive di quelle tentate fin qui ».

RISPOSTA. — « Il soldato Giovanni Zaghi, della classe 1898, potrà, come unico figlio superstite, utilmente invocare il passaggio alla 3ª categoria in applicazione degli articoli 63 n. 1 e 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale, n. 295, del 24 febbraio 1918, se il fratello primogenito di lui sia stato dichiarato disperso il 16-17 giugno 1918 e se il padre sia entrato nel 65° anno di età prima di tale data.

« Nel caso invece che il padre sia più giovane, il militare avrà diritto al passaggio alla 2ª categoria, in applicazione degli articoli 65, n. 1, e 73 del citato testo unico, e del n. 1 del detto decreto luogotenenziale.

« L'esame e la decisione in merito alla esistenza del diritto di esenzione spetta in primo grado al Consiglio di leva del circondario sulle cui liste il militare trovasi iscritto, ed eventualmente, in grado d'appello, al Ministero della guerra. È pertanto al Consiglio che debbono essere trasmessi, pel tramite del Comando del corpo in cui il militare trovasi a prestare servizio, i documenti da rilasciarsi dalla competente autorità comunale.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Alessandri. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non sia possibile di aumentare l'attuale contributo governativo alle scuole serali italiane di Pa-

rigi, anche come riconoscimento dell'opera benemerita che queste scuole svolgono per la istruzione degli emigrati italiani ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'istruzione sussidia soltanto le scuole serali istituite nel Regno.

« Le scuole italiane all'estero dipendono dalla speciale Direzione generale istituita presso il Ministero degli affari esteri, al quale l'onorevole interrogante dovrà rivolgersi in merito alla misura del contributo governativo alle scuole serali di Parigi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CELLI ».

Alessandri. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se e come le autorità siano intervenute per comporre lo sciopero magistrale nell'Istria ».

RISPOSTA. — « Le scuole dell'Istria non sono alla dipendenza di questo Ministero ma dell'ufficio centrale per le nuove provincie del Regno, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

« Pertanto questo Ministero non ha potuto svolgere alcuna azione intesa a comporre lo sciopero dei maestri dell'Istria.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CELLI ».

Angioni. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda opportuno protrarre di almeno altri cinque anni il termine previsto dall'articolo 10 del Regio decreto 3 dicembre 1914 il quale stabiliva che, in via transitoria, per un quinquennio e a partire dalla data del decreto stesso, fossero ammessi a dare esami di abilitazione di secondo grado in lingue straniere quegli abilitati di primo grado che impartissero il loro insegnamento in pubbliche scuole regie o pareggiate per un triennio. E ciò allo scopo di consentire il godimento di tale concessione anche a coloro che non poterono tempestivamente insegnare perchè impegnati nella guerra ».

RISPOSTA. — « È già in corso di preparazione un Regio decreto col quale si proroga la disposizione transitoria contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del Regio decreto 3 dicembre 1914, n. 1496. La proroga sarà limitata ad un anno solo, e saranno ammessi all'esame tutti coloro che dimostreranno di essere stati impediti dal parteciparvi, durante il quinquennio precedente, da ragioni di servizio militare.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CELLI ».